Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 30 agosto 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Debora Postiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della BY YOU SPA, per l'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione del trattamento di CIG in deroga.

Sono presenti:

per BY YOU SPA, Elga Deidoné e Gabriele Fasano, per delega del Presidente della Società;

per la REGIONE CALABRIA – UNITA' DI CRISI, Antonio Franco;

per la FILCAMS CGIL, Fabrizio Russo.

PREMESSO CHE

- la BY YOU SPA, con sede legale ed amministrativa in Milano, svolge attività di intermediazione finanziaria, occupa complessivamente alle proprie dipendenze 64 lavoratori, inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore terziario ed applica il CCNL per i dipendenti del terziario, distribuzione e servizi;
- il giorno 21 giugno 2011 è stato sottoscritto dalle parti sociali interessate presso il Ministero del Lavoro un accordo governativo necessario per la concessione della Cig in deroga a favore di n. 14 lavoratori, a far data dal 3 giugno 2011 fino al 31 dicembre 2011;
- stante la persistente crisi nazionale ed internazionale che coinvolge il settore di attività in cui opera la società - con conseguente contrazione dell'attività che ha coinvolto ulteriori aree geografiche ed aggravato le aeree già coinvolte – quest'ultima, con lettera datata 2 agosto 2011, ha presentato istanza di incontro presso questo Ministero al fine di ampliare il ricorso

alla CIG in deroga a favore di n. 9 unità lavorative, non coinvolte dalla precedente procedura, ed al fine di modificare il precedente verbale di accordo nella parte relativa alla contrazione dell'orario di lavoro di n. 6 unità lavorative, come di seguito specificato;

- con successiva nota prot. n. 15/VII/0018102/MA003.A001 del 5 agosto 2011, il Ministero del Lavoro ha convocato le parti Sociali interessate per la riunione odierna.

CONSIDERATA

la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011), che all'art. 1, co. 30 prevede che il Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" ed, in particolare, il comma 8 dell'art. 19 che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura

del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, al netto dell'intera contribuzione figurativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui le premesse formano parte integrante.

1) La BY YOU SPA presenterà istanza di concessione del trattamento di **Cassa Integrazione Guadagni in deroga**, per la durata di circa **4 mesi** a decorrere dal 29 agosto 2011 fino al 31 dicembre 2011 per un numero massimo di **9 lavoratori**, così ripartiti:

- n. 2 occupati nella **Regione Lombardia**, di cui n. 1 occupato presso la sede di Brescia e n. 1 occupato presso la sede di Bergamo;
- n. 1 occupato nella **Regione Veneto** presso la sede di Verona;
- n. 2 occupati nella **Regione Sardegna** presso la sede di Sassari;
- n. 4 occupati nella **Regione Sicilia,** di cui n. 1 occupato presso la sede di Catania, n. 1 occupato presso la sede di Trapani, n. 1 occupato presso la sede di Messina e n. 1 occupato presso la sede di Palermo.

2) I suddetti lavoratori saranno sospesi a zero ore, senza rotazione, a seguito della chiusura delle sedi di Trapani, Messina e Sassari. Al contrario, nelle restanti sedi coinvolte dalla procedura i lavoratori da sospendere saranno individuati secondo il criterio della infungibilità delle mansioni svolte, in particolare, saranno sospesi gli addetti operativi.

3) Le parti concordano, altresì, di **modificare** il precedente verbale di accordo governativo del 21 giugno 2011, nella parte relativa alla contrazione dell'orario di lavoro. In particolare, **n. 6 unità** lavorative (di cui n. 2 occupate nella Regione Veneto, n. 2 occupate nella Regione Sardegna e n. 2 occupate nella Regione Calabria), ammesse al trattamento di Cassa con

riduzione oraria del 50% sulla base del suddetto accordo, saranno sospese a zero ore a far data dal 29 agosto 2011. Resta fermo il periodo di Cassa concesso con il precedente accordo (3 giugno 2011 – 31 dicembre 2011).

4) Ai sensi dell'art. 7 – *ter* co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009 e successivamente modificato dall'art. 1, co. 31, L. n. 220/2010, la Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga.

5) Le Parti concordano di incontrarsi in sede territoriale al fine di monitorare l'andamento della CIG e della situazione economica aziendale.

6) Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

7) La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto, e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è tenuta, altresì, a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

8) Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio bimestrale sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.

9) L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste, tenute alla corresponsione del 40% della misura di sostegno al reddito in virtù del citato accordo del 20 aprile 2011. La Regione Calabria, presente all'incontro odierno, rilascia atto di assenso alla modifica del verbale di accordo del 21 giugno 2011 nella parte relativa alla contrazione dell'orario di lavoro delle 2 unità lavorative occupate presso la Regione medesima.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della legge n. 220/2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

BY YOU SPA

FILCAMS CGIL

REGIONE CALABRIA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI